

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 13/01/2022

FATTO

1) Il ricorrente intrattiene un rapporto di conto corrente bancario presso l'intermediario A; il 05.10.2018, concludeva un contratto per l'acquisto di un'autovettura, in virtù del quale veniva richiesto il pagamento in acconto della somma di euro 20.000,00. Il ricorrente effettuava un bonifico dal conto corrente intestato alla propria farmacia, in favore dell'iban indicato dalla concessionaria, con indicazione di beneficiario e causale. Solo il 22.10.2018 la concessionaria comunicava che l'acconto non era mai stato accreditato sul proprio conto corrente.

2) Attivate le opportune verifiche, il ricorrente "*appurava che di fatto in data 5.10.2018, per opera dell'intervento fraudolento di ignoti, il bonifico di € 20.000,00 era stato accreditato su un IBAN differente rispetto a quello indicato dalla concessionaria, e che tale IBAN beneficiario del pagamento risultava collegato ad un conto corrente bancario avente IBAN (...)*", acceso presso un intermediario successivamente incorporato nell'intermediario B. Dunque, il ricorrente presentava denuncia, allegando la distinta del bonifico accreditato su IBAN ignoto. A seguito della denuncia venivano contattate le due filiali (presso le quali erano intrattenuti i rapporti di conto corrente del pagatore e del beneficiario del bonifico), ma non veniva fornito alcun positivo riscontro alle richieste di individuazione dell'identità del "*soggetto connesso al conto corrente bancario*" beneficiario della disposizione.



3) L'intermediario A, in qualità di prestatore dei servizi di pagamento del pagatore, *“nella distinta generata al momento dell'esecuzione del bonifico tramite home banking avrebbe dovuto indicare la banca corrispondente all'IBAN a cui la destinazione di pagamento era stata inviata”, e “non ha apposto i necessari accorgimenti per impedire in fase di bonifico on line, tramite doppia autorizzazione, la possibilità che terzi possano intercettare la procedura di bonifico modificandone i dati di destinazione”*. Secondo la parte, il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario, avrebbe dovuto rilevare l'incongruenza tra l'IBAN risultante dalla disposizione di bonifico e il nominativo del beneficiario, *“e comunque avrebbe dovuto tempestivamente adoperarsi per fornire tutti i dati necessari ed agevolare il recupero delle somme”*; aggiunge: *“soprattutto, avrebbe dovuto segnalare la movimentazione di denaro immediatamente inviata all'estero dal beneficiario, ed impedirne la chiusura del conto corrente successivamente operata”*.

4) Se il sistema dell'intermediario A avesse consentito al ricorrente di verificare la banca beneficiaria al momento dell'immissione dell'IBAN del destinatario, il ricorrente avrebbe rilevato l'errore, essendo la concessionaria di Fondi, mentre la banca destinataria di Bologna. La banca destinataria, ricevuto il bonifico sul conto di un soggetto *“straniero con residenza irreperibile”*, non ha effettuato alcuna segnalazione a seguito della successiva esecuzione, da parte del beneficiario, di un bonifico internazionale su conto corrente inglese. Inoltre, veniva prontamente richiesto all'intermediario A *“il dettaglio delle operazioni tecniche legate al bonifico fraudolentemente effettuato su conto corrente sconosciuto, e segnatamente venivano richiesta informazioni circa l'invio di una comunicazione interbancaria mediante messaggio SWIFT”* con la banca destinataria (rileva che, il 18.11.2018, l'ufficio legale dell'intermediario A dava riscontro alla diffida negando ogni informazione sulla negoziazione del bonifico e sulla giacenza delle somme).

5) In data 04.12.2019, il beneficiario del bonifico *“ha chiuso il conto corrente bancario senza che nessuna contestazione né richiesta di chiarimenti sull'operazione illegittima venisse a lui richiesta”*; solo il 12.04.2019 e il 15.04.2019, a sei mesi dalla segnalazione dell'illecito e dopo due mesi dalla chiusura del conto corrente, l'ufficio legale dell'intermediario B ha riscontrato le richieste del legale del ricorrente, comunicando le operazioni avvenute sul conto e la chiusura dello stesso (ma entrambi gli intermediari hanno riscontrato negativamente il reclamo).

6) Come si legge dalla documentazione in atti, *“il ricorrente, dopo aver comunicato al concessionario che il bonifico era stato eseguito, ha avuto conferma dallo stesso che l'IBAN indicato da quest'ultimo (e dunque utilizzato per il pagamento) era corretto, pertanto la sostituzione con altro iban – per mezzo di azioni fraudolente di terzi – non può che essere avvenuta al momento della compilazione del bonifico on line”*. La parte chiede così a titolo di risarcimento la somma di euro 20.000,00, (oltre alle “competenze legali”, che quantifica in euro 500,00), corrispondente all'importo del un bonifico sconosciuto.

7) L'intermediario A, costituendosi, richiama il contenuto della denuncia del ricorrente del 05.10.2018 in cui dichiara che, a seguito della sottoscrizione di un contratto di acquisto di autovettura, riceveva una mail dalla concessionaria contenente “gli estremi per effettuare il bonifico”. Precisa che dal confronto del ricorrente con il titolare della concessionaria, il ricorrente *“aveva conferma del fatto che, ignoti malfattori, erano riusciti ad intrufolarsi nei suoi sistemi informatici, perpetrando in suo danno la truffa meglio nota come “Business Email Compromise”*; descrive il meccanismo di questo genere di frode; precisa che la banca rimane terza estranea, limitandosi a mettere a disposizione del cliente i propri servizi.

8) L'intermediario A precisa che il cliente utilizza il CBI, servizio di remote banking, sin dal 1995 e che, nell'ambito di tale servizio, la banca ha messo a disposizione del cliente la piattaforma telematica che quest'ultimo utilizza, nell'esercizio della propria attività



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

imprenditoriale, per fruire dei propri rapporti bancari. Precisa, inoltre, che solo il 22.10.2020, a 17 giorni dall'esecuzione del bonifico, il ricorrente scopriva di essere rimasto vittima di una truffa.

9) Sottolinea che, per stessa ammissione del ricorrente, l'operazione di pagamento veniva da questi eseguita personalmente, tramite l'utilizzazione dei servizi di pagamento telematici, e quindi con digitazione delle credenziali di accesso al servizio online e delle password dispositive, con inserimento del codice IBAN identificativo del rapporto di destinazione del pagamento, senza riscontrare anomalie di sorta.

10) Osserva: *“è lecito aspettarsi, da chiunque debba effettuare un bonifico di un importo così ragguardevole, l'utilizzo di una maggiore attenzione e di tutte le cautele utili a verificare la corrispondenza dei dati ricevuti con quelli effettivi del fornitore a favore del quale si sta per effettuare un pagamento, prima di darne l'autorizzazione”*.

11) L'intermediario B, costituendosi, riferisce che la banca destinataria del reclamo (successivamente incorporata dall'intermediario B), in data 18.11.2018, riscontrava la richiesta del legale del ricorrente precisando che motivi di tutela della privacy, imposti dalla legge, non consentivano di riscontrare positivamente le richieste di informazioni, *“ma che si sarebbe immediatamente dato riscontro ad una richiesta autorizzata dall'Autorità Giudiziaria”*.

12) Riferisce che il ricorrente chiedeva e otteneva dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli autorizzazione a richiedere i dati bancari del soggetto e veniva quindi informato dall'intermediario B sulle generalità del cliente titolare del conto corrente di destinazione del bonifico contestato; tale ultimo soggetto, il 10.10.2018, con un bonifico internazionale di euro 19.999,50, aveva trasferito la somma di euro 19.999,50 in favore di terzi.

13) Sottolinea che era trascorso troppo tempo dalla disposizione di bonifico per una qualsiasi azione di recupero della somma; rileva la carenza di ordinaria diligenza nel comportamento del ricorrente che, dopo aver disposto il bonifico il 05.10.2018, alle ore 14:38, alle ore 15:45 provvedeva a inviare copia della disposizione di bonifico eseguita alla concessionaria, senza controllare la correttezza dell'IBAN inserito nella disposizione e senza rendersi conto che l'IBAN inserito era diverso dall'IBAN indicato nella mail che gli aveva inviato la concessionaria il 05.10.2018 alle ore 10:30.

14) Evidenzia che un più accurato controllo poteva consentire al cliente di provvedere immediatamente alla revoca del bonifico, senza attendere 17 giorni, quando ormai ogni azione si sarebbe rivelata inutile. Sottolinea, infine, che il bonifico è stato volontariamente eseguito dal ricorrente in favore delle coordinate bancarie indicate nella disposizione di bonifico.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne l'esecuzione di un ordine di bonifico recante l'errata indicazione, da parte dell'ordinante, dell'identificativo unico (IBAN) del beneficiario. In particolare si chiede all'Arbitro di stabilire se sussista una responsabilità dell'intermediario che ha ricevuto l'ordine erroneo ed ha accreditato i relativi fondi sul conto corrente identificato dall'IBAN, sebbene il titolare del rapporto non coincidesse col beneficiario indicato dall'ordinante. In sostanza, il punto è se l'intermediario avrebbe dovuto riscontrare l'esistenza di un'anomalia nell'operazione, a causa della non coincidenza fra beneficiario e titolare del conto da accreditare, e di conseguenza astenersi dal portare a compimento l'ordine di pagamento irregolare.

Per dare soluzione al delineato problema si deve ricordare che già ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 11/2010 (introdotto a seguito del recepimento della c.d. Direttiva PSD) «Se



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell'art. 75, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione. [...] Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori [...] il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all'identificativo unico indicato dall'utente».

Ancora più di recente la nuova normativa c.d. PSD2 che ha sostituito quella poc'anzi richiamata ha tenuta ferma la regola chiarendo inoltre ai sensi del considerando n. 88 che «È opportuno che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento dell'utente di servizi di pagamento. Qualora i fondi di un'operazione di pagamento arrivino al destinatario sbagliato, a causa di un identificativo unico inesatto fornito dal pagatore, i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario non dovrebbero essere responsabili, ma dovrebbero cooperare compiendo ragionevoli sforzi per recuperare i fondi, comunicando le informazioni pertinenti».

Risulta chiaro che entrambe le normative comunitarie, recepite senza modifiche dal legislatore italiano, vogliono costituire un'esenzione da responsabilità (c.d. *safe harbour*) a favore di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un bonifico, e li autorizza ad eseguire l'operazione in conformità all'IBAN fornito dall'utilizzatore senza tenere conto di eventuali ulteriori informazioni contenute nell'ordine quale il nome del beneficiario.

Non vi è dubbio che la rinuncia al controllo di congruità sul nome del beneficiario possa determinare una minor tutela dell'ordinante contro truffe o errori nell'indicazione dell'IBAN; tuttavia la scelta compiuta al riguardo dall'ordinamento comunitario (e di conseguenza anche dalla disciplina nazionale di attuazione, trattandosi peraltro di una direttiva di "*piena armonizzazione*") è stata quella di non imporre agli intermediari verifiche *ex ante* che potrebbero ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento.

Dunque, nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN; di modo che se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta censurabile il comportamento dell'intermediario resistente, il quale ha adempiuto l'ordine di pagamento conformemente all'IBAN errato indicato dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA